REGOLAMENTO (CE) N. 2424/98 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1998

relativo alle domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità e di frumento duro nell'ambito dei contingenti tariffari di cui ai regolamenti (CE) n. 529/97 e (CE) n. 2228/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, dell'18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 529/97 della Commissione, del 21 marzo 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e che abroga il regolamento (CE) n. 1854/94 [2], modificato dal regolamento (CE) n. 850/97 [3], reca disposizioni particolari in merito all'organizzazione delle importazioni nel quadro del contingente indetto dal regolamento (CE) n. 1095/96; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 529/97, la Commissione stabilisce una percentuale di riduzione delle quantità se le domande di titoli di importazione superano i quantitativi che possono essere importati; che le domande di titoli presentate fra il 5 ottobre e il 4 novembre 1998 vertono su 7 570 120 tonnellate di frumento di qualità, mentre la quantità massima che è possibile mobilitare ammonta a 200 000 tonnellate; che è necessario pertanto fissare la corrispondente percentuale di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate fra il 5 ottobre e il 4 novembre 1998 e che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96;

considerando che il regolamento (CE) n. 2228/96 della Commissione, del 21 novembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 50 000 tonnellate di frumento duro del codice NC 1001 10 00 [4], modificato dal regolamento (CE) n. 2410/98 [5], reca disposizioni particolari in merito all'organizzazione delle importazioni nel quadro del contingente indetto dal regolamento (CE) n. 1095/96; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2228/96, la Commissione stabilisce una percentuale di riduzione delle qualità se le domande di titoli di importazione superano i quantitativi che possono essere importati; che le domande di titoli presentate fra il 5 ottobre e il 4 novembre 1998 vertono su 810 985,831 tonnellate di frumento duro, mentre la quantità massima che è possibile mobilitare ammonta a 50 000 tonnellate; che è necessario pertanto fissare la corrispondente percentuale di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate fra il 5 ottobre e il 4 novembre 1998 e che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione di cereali di frumento tenero, di qualità, che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96, presentate fra il 5 ottobre e il 4 novembre 1998 e comunicate alla Commissione, sono accolte limitatamente ai quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente 0,0264. Le domande non comunicate alla Commissione sono respinte.

Articolo 2

Le domande di titoli di importazione di cereali di frumento duro, che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96, presentate fra il 5 ottobre e il 4 novembre 1998 e comunicate alla Commissione, sono accolte limitatamente ai quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente di 0,0616. Le domande non comunicate alla Commissione sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1998.

[1] GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
[2] GU L 82 del 22. 3. 1997, pag. 44.
[3] GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 10.
[4] GU L 298 del 22. 11. 1996, pag. 8.
[5] GU L 298 del 7. 11. 1998, pag. 45.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione